



COMUNICATO UFFICIALE N.96

96/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 9 Ottobre 2014, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;
Avv.Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Ermanno MAROTA;
Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Nicola CANZIAN/A.C.MEZZOCORONA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/06/2014 il sig.Nicola CANZIAN si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MEZZOCORONA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di aver percepito rate per €2.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.400,00.

Si rileva preliminarmente che in data 8/10/2014 la società, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso,corredata di copia del documento personale di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

2) RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo Luis CARLOTO/S.S.D.TARANTO F.C.1927

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/07/2014 il sig.Eduardo Luis CARLOTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.TARANTO F.C. 1927 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di aver percepito rate per €18.075,40 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €7.746,60

Si rileva preliminarmente che in data 13/10/2014 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso,corredata di copia del documento personale di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

3) RICORSO DEL CALCIATORE Gianfranco LAURINO/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/06/2014 il sig. Gianfranco LAURINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 2.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per € 800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 1.600,00.

Si rileva preliminarmente che in data 9/10/2014 il legale del calciatore faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso, corredata di copia del documento personale di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CALI'/A.C.MEZZOCORONA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/08/2014 il sig. Massimiliano GUIZZETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MEZZOCORONA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di aver percepito rate per € 4.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 800,00.

Si rileva preliminarmente che in data 5/09/2014 la società, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso, corredata di copia del documento personale di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni Alberto CASTORINA/A.S.D.ISERNIA F.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 20/05/2014 il sig. Giovanni Alberto CASTORINA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €2.250,00 maturata fino al mese di Dicembre 2013, in quanto poi svincolato.

Si rileva preliminarmente però che il ricorso non è stato firmato in calce alla domanda.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Giovanni Alberto CASTORINA nei confronti della Società A.S.D. ISERNIA F.C.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco Maria PRESAGHI/U.S.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 17/04/2014 il sig. Francesco Maria PRESAGHI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D. CAVESE 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.500,00 maturate alla data di presentazione del ricorso.

Si rileva preliminarmente che in data 9/10/2014 la società, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso, corredata di copia del documento personale di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo venga incamerata, in misura di €100,00 in quanto doppiamente versata.

Dispone la restituzione della rimanente somma di €100,00 subordinata alla comunicazione del proprio iban (tassativamente del calciatore) tramite mail cae@lnd.it

7) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe FELLA/S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/07/2014 il sig. Giuseppe FELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €10.950,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.050,00. La Società in data 7/10/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni via fax, ma tardivamente rispetto a quanto previsto dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI al pagamento in favore del sig. Giuseppe FELLA della somma di €.4.050,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE William CAROTENUTO/A.S.D.GELBISON VALLO LUCANIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/07/2014 il sig. William CAROTENUTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GELBISON VALLO LUCANIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.14.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.9.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.800,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.GELBISON VALLO LUCANIA al pagamento in favore del sig. William CAROTENUTO della somma di €.4.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Luca MINELLI/A.S.D.DERUTA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/07/2014 il sig. Luca MINELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DERUTA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.400,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.DERUTA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Luca MINELLI della somma di €3.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea STORNELLI/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA CALCIO 1926

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 14/07/2014 il sig. Andrea STORNELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig. Andrea STORNELLI della somma di €2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Luca DI GIOACCHINO/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA CALCIO 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/07/2014 il sig. Luca DI GIOACCHINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.700,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €1.100,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.600,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la

conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig. Luca DI GIOACCHINO della somma di €1.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe ZAPPALA'/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/07/2014 il sig.Giuseppe ZAPPALA' si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €3.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.400,00

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Giuseppe ZAPPALA' della somma di €4.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo ANCIONE/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/07/2014 il sig.Riccardo ANCIONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per

€3.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.000,00

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Riccardo ANCIONE della somma di €4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Simone ERAMO/A.S.D.DERUTA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/06/2014 il sig.Simone ERAMO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DERUTA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €15.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €8.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €7.200,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.DERUTA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Simone ERAMO della somma di €7.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Pietro Matteo SFORZIN/A.C.TRENTO S.C.S.D. già TRENTO CALCIO 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/06/2014 il sig.Pietro Matteo SFORZIN si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.TRENTO S.C.S.D. già TRENTO CALCIO 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €4.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.800,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.TRENTO S.C.S.D. già TRENTO CALCIO 1921 al pagamento in favore del sig. Pietro Matteo SFORZIN della somma di €2.800,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al C.P.A. Trento i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio DE CARLO/F.C.TURRIS NEAPOLIS S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/07/2014 il sig.Vittorio DE CARLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società NEAPOLIS S.r.l. già F.C.TURRIS NEAPOLIS un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €13.454,74 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €11.954,74 La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società NEAPOLIS S.r.l. già F.C.TURRIS NEAPOLIS al pagamento in favore del sig.Vittorio DE CARLO della somma di €11.954,74. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla

data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo COCCIA/F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/07/2014 il sig.Matteo COCCIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.5.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.600,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Matteo COCCIA della somma di €.1.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DEL CALCIATORE Marco CASERTA/N.F.C.ORLANDINA A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/07/2014 il sig.Marco CASERTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.2.580,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.920,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D. al pagamento in favore del sig.Marco CASERTA della somma di €.1.920,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla

data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CADAU/S.S.D.ATLETICO S.PAOLO PD già S.PAOLO PD S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/06/2014 il sig.Alessandro CADAU si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ATLETICO SAN PAOLO PADOVA già SAN PAOLO PADOVA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.ATLETICO SAN PAOLO PADOVA già SAN PAOLO PADOVA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Alessandro CADAU della somma di €5.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo BEDINI/S.C.VALLEE D'AOSTE S.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/08/2014 il sig.Matteo BEDINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di aver percepito rate per €2.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.500,00 La Società in data 3/10/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni al ricorso, violando però quanto previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D. (le controdeduzioni da parte della Società vanno inoltrate tramite Racc.A.R. entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del reclamo) Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. al pagamento in favore del sig.Matteo BEDINI della somma di

€.2.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21)RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele TRAMONTANO/A.S.D.NARNESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2014 il sig.Gabriele TRAMONTANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NARNESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.4.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.400,00

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.NARNESE CALCIO al pagamento in favore del sig.Gabriele TRAMONTANO della somma di €.1.400,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe VITALE/A.S.D.LICATA 1931

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/06/2014 il sig.Giuseppe VITALE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. LICATA 1931 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.3.750,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.750,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti (entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.LICATA 1931 al pagamento in favore del sig. Giuseppe VITALE della somma di €.3.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23)RICORSO DELLA CALCIATRICE Marzia DAL RI/U.S.D.REAL BARDOLINO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/06/2014 la sig.na Marzia DAL RI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D. C.F. REAL BARDOLINO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.600,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D. C.F. REAL BARDOLINO al pagamento in favore della sig.na Marzia DAL RI della somma di € .4.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv. Fabio Galli

Publicato in Roma il 24 Ottobre 2014.

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Ciaccolini

Il Vice Presidente Vicario L.N.D.
Arch. Alberto Mambelli